



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Viale Rimembranze,4
21053 – Castellanza (VA)
Tel. 0331 /526.111 (Centralino)
Fax. 0331/501.049
C.F.: 00252280128

REGOLAMENTO RIFIUTI URBANI

INDICE

TITOLO 1 – PRINCIPI E COMPETENZE	pag. 1
CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONE GENERALI	
Art. 1 - campo di applicazione	pag. 1
Art. 2 - finalità e obiettivi	pag. 1
Art. 3 - competenze del Comune di Castellanza	pag. 2
Art. 4 - classificazione dei rifiuti	pag. 3
Art. 5 - definizioni	pag. 3
Art. 6 - rifiuti assimilati ai rifiuti urbani	pag. 6
Art. 7 - tariffa	pag. 7
TITOLO 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	pag. 7
CAPITOLO 2 - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI	
Art. 8 - oggetto del servizio	pag. 7
Art. 9 - principi generali	pag. 8
Art. 10 - obblighi dei produttori di rifiuti	pag. 8
Art. 11 - ambito di svolgimento del servizio	pag. 8
Art. 12 - raccolta e conferimento	pag. 9
Art. 13 - raccolta con sacchi	pag. 9
Art. 14 - raccolta con cassonetti stradali	pag.10
Art. 15 - raccolta mediante contenitori non stradali di grandi dimensioni	pag. 11
Art. 16 - deposito temporaneo	pag. 11
Art. 17 - pesata dei rifiuti	pag. 11
Art. 18 - raccolta dei rifiuti esterni è pulizia del territorio	pag. 12
Art. 19 - modalità del servizio	pag. 12
Art. 20 - cestini gétta carte e porta rifiuti	pag. 12
Art. 21 - pulizia dei mercati	pag. 13
Art. 22 - pulizia delle aree a seguito di manifestazioni, spettacoli ecc.	pag. 13
Art. 23 - pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte	pag. 14
Art. 24 - carico e scarico merci	pag. 14
Art. 25 - spurgo dei pozzetti stradali	pag. 14
Art. 26 - volantinaggio	pag. 14
Art. 27 - animali domestici	pag. 14
Art. 28 – opera edili	pag. 15
Art. 29 – aree di sosta	pag. 15
CAPITOLO 2 - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
Art. 30 - oggetto del servizio	pag. 16
Art. 31 - norme di programmazione	pag. 16
Art. 32 - modalità di attuazione del servizio	pag. 16

Art. 33 - tipologia dei contenitori	pag. 16
Art. 34 - modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti a rischio	pag. 17
Art. 35 - raccolta di materiali vari provenienti da opere di manutenzione	pag. 17
Art. 36 - raccolta dei beni durevoli	pag. 18
Art. 37 - raccolta porta a porta	pag. 19
Art. 38 - raccolta della frazione umida	pag. 19
Art. 39 - raccolta dei rifiuti da imballaggio	pag. 20
Art. 40 - raccolta dei rifiuti ingombranti	pag. 20

CAPITOLO 3- GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 41 – Rifiuti ammessi	pag. 21
Art. 42 - Conferimento dei rifiuti ingombranti e di beni durevoli	pag. 21
Art. 43 - Conferimento rifiuti vegetali	pag. 21
Art. 44 - Conferimento rifiuti spezzamento delle strade	pag. 22
Art. 45 - Norme generali sul conferimento rifiuti	pag. 22
Art. 46 - Orari di apertura	pag. 22
Art. 47 - Obblighi degli utenti	pag. 23
Art. 48 - Obblighi del custode della piattaforma	pag. 23

CAPITOLO 4 – SERVIZI INTEGRATIVI

Art. 49 - Istituzione di servizi integrativi	pag. 24
--	---------

CAPITOLO 5 – ALTRI OBBLIGHI DELL'OPERATORE E DEL PRODUTTORE

Art. 50 - Organizzazione del servizi	pag. 25
Art. 51 - Ubicazione dei contenitori stradali	pag. 26
Art. 52 - Contenitori condominiali	pag. 27
Art. 53 - Aree di trasbordo	pag. 27
Art. 54 - Divieto di mescolanza dei rifiuti	pag. 28
Art. 55 - Modalità	pag. 28

TITOLO III DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINANTI

CAPITOLO 1 – ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMUNAL

Art. 56 - Abbandono di rifiuti	pag. 29
Art. 57 - Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati	pag. 30

TITOLO IV NORME SANZIONATORIE E FINALI

CAPITOLO 1 - SANZIONI

Art. 58 - Sanzioni e relativo procedimento pag.31

CAPITOLO 2 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 - Danno ambientale pag. 31

Art. 60 - Abrogazione di norme pag. 31

ALLEGATO 1 pag. 32

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I “PRINCIPI E COMPETENZE”

CAPITOLO 1 “DISPOSIZIONI GENERALI”

ART. 1 “Campo di applicazione”

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Castellanza, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato “Decreto 22” e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Provinciale dei Rifiuti e secondo quanto previsto dagli art. 15 e 20 della L.R. 26/03.
2. Il regolamento disciplina inoltre, per quanto di competenza comunale, le procedure per l'approvazione e l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti in materia di bonifica e ripristino dei siti inquinati.

ART. 2 “Finalità e obiettivi”

1. Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all'osservanza dei principi contenuti nell'art. 2 del Decreto 22.
2. Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:

- a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente;
- b) l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
- c) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato e della disciplina dettata dalla Regione;
- d) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
- e) la prevenzione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.

ART. 3 **“Competenze del Comune”**

1. Secondo il disposto dell'art 21 del Decreto 22 compete obbligatoriamente al Comune in regime di privativa la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, la privativa non si applica, invece, alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati. La privativa non si applica inoltre agli esercenti attività economiche che provvedono direttamente all'autosmaltimento, anche parziale, dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti specializzati prevedendo allo scopo la stipulazione di apposite convenzioni tra il produttore del rifiuto e il Comune.

3. Competono inoltre al Comune:

- a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi gli adempimenti che il Decreto 22 attribuisce al gestore del servizio;
- b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 36 del Decreto 22 e sulla base delle convenzioni che dovessero essere stipulate con il CONAI;
- c) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti;
- d) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nei casi in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale.

4. Competono al Sindaco i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 14 del Decreto 22.

5. Compete inoltre al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 13 del Decreto 22.

ART. 4

“Classificazione dei rifiuti urbani”

RIFIUTI URBANI

1. Agli effetti del presente regolamento ed al fine di promuovere una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuto, i rifiuti urbani, come previsto dall'art. 7 comma 2 del Decreto 22 vengono classificati nel seguente modo:

- a) rifiuti domestici;
- b) rifiuti non domestici.

2 I rifiuti domestici sono individuati come:

- a) rifiuti solido-secchi, indifferenziati o destinati al recupero;
- b) rifiuti solido-umidi;
- c) rifiuti liquidi;
- d) rifiuti ingombranti;
- e) rifiuti a rischio;
- f) beni durevoli;
- g) rifiuti da imballaggio;

3. I rifiuti non domestici, individuati a loro volta come quelli domestici sopra indicati (con l'eccezione di quelli a rischio), si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) rifiuti speciali assimilati a quelli urbani;
- b) rifiuti esterni provenienti dallo spezzamento delle strade, abbandonati e raccolti dal servizio pubblico;
- c) i rifiuti vegetali;
- d) rifiuti cimiteriali;
- e) rifiuti sanitari assimilati a quelli urbani.

4. I rifiuti domestici e speciali assimilati agli urbani, sono elencati a titolo esemplificativo nell'allegato 1 sulla base di raggruppamenti che tengono conto delle individuazioni di cui ai commi precedenti e dei flussi di raccolta.

ART. 5

“Definizioni”

1. Agli effetti del presente regolamento i rifiuti urbani vengono di seguito definiti:

- a) *rifiuto domestico*: il rifiuto, come classificato all'art. 4, proveniente da locali e/o aree adibiti ad uso di civile abitazione. In relazione alle caratteristiche, anche economiche, alle condizioni e/o rischi particolari per la salute e/o per la salubrità dell'ambiente, le varie tipologie di rifiuti possono essere soggette a forme differenziate di raccolta per lo smaltimento od il recupero. Rientrano tra i rifiuti domestici anche i rifiuti derivanti da piccole opere di manutenzione e conferiti direttamente dal proprietario o conduttore dell'immobile adibito a civile abitazione.

- b) *rifiuto non domestico*: il rifiuto, come classificato all'art. 4, proveniente da locali e/o aree non adibiti ad uso di civile abitazione, costituito da:
- 1) rifiuti speciali non pericolosi assimilati, per quantità e qualità ai rifiuti urbani, in base a quanto definito alla successiva lettera m) e nel rispetto dei criteri fissati dal successivo articolo 6;
 - 2) rifiuti esterni provenienti dallo spazzamento delle strade e da rifiuti abbandonati giacenti su aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
 - 3) rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi;
 - 4) rifiuti provenienti da estumulazioni ed esumazioni e: altri rifiuti cimiteriali con esclusione di resti umani;
 - 5) rifiuti 'sanitari assimilati ai rifiuti urbani in base a quanto definito alla successiva lettera p);
- c) *rifiuto solido secco* il rifiuto costituito da frazioni a basso o nullo tasso di umidità destinato a recupero di materia e/o di energia oppure raccolto in forma indifferenziata;
- d) *rifiuto solido umido*: il rifiuto compostabile costituito da diverse componenti caratterizzate da evidente umidità e rapida deperibilità e/o putrescibilità. Rientrano tra i rifiuti solidi umidi i rifiuti organici vegetali e animali provenienti da generi alimentari, i rifiuti organici generalmente appartenenti alla frazione solida secca, quali carta e legno, ma contenenti una evidente umidità nonché quelli vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi;
- e) *rifiuto liquido* il rifiuto costituito da sostanze liquide o semi-liquide che, raccolto all'interno di idonei contenitori chiusi, per il quale è consentito il conferimento al servizio di raccolta;
- f) *rifiuto ingombrante*: il rifiuto (o il relativo contenitore) che non sia completamente introducibile in un sacco di raccolta del tipo standard adottato dal Comune;
- g) *rifiuto a rischio*: il rifiuto di esclusiva provenienza domestica che contenga, anche parzialmente, sostanze che possono risultare pericolose per la salute o per l'ambiente o che possono comportare rischio di incendio o di esplosione nell'ambito dell'attività di gestione e che pertanto 'richiedono particolari modalità di raccolta finalizzate ad un separato smaltimento o recupero.
- h) *beni durevoli*: i rifiuti costituiti da beni di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa e che sono soggetti alla particolare disciplina prevista dall'art. 44 del Decreto 22.
- i) *rifiuti di imballaggio*: i rifiuti costituiti da imballaggi primari o secondari e comunque da materiale di imballaggio adibito a contenere e proteggere le merci, a consentirne la manipolazione, la consegna ed ad assicurare la loro presentazione, la destinazione preferenziale sarà la raccolta differenziata.
- l) *rifiuto pericoloso*: il rifiuto di derivazione non domestica classificato come pericoloso ai sensi dell'allegato D del Decreto 22;
- m) *rifiuto assimilato al rifiuto urbano*: il rifiuto non pericoloso che proviene da locali e/o aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione e che corrisponda ai requisiti di cui al successivo articolo 6.

- n) *rifiuto esterno*: il rifiuto che proviene dallo spazzamento delle strade, ivi compresa la pulizia dei pozzetti e delle caditoie, dalla raccolta di materiali di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle rive dei corsi d'acqua, nonché il rifiuto vegetale proveniente da aree verdi pubbliche o private, comunque adibite ad uso pubblico, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
- o) *rifiuto cimiteriale*: il rifiuto, diverso dal rifiuto esterno proveniente da operazioni di esumazione o estumulazione o da altre attività cimiteriali individuato ai sensi del D.P.R. 15/07/2003 n. 254, recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
- p) *rifiuto sanitario assimilato al rifiuto urbano*: il rifiuto, proveniente da una struttura sanitaria pubblica o privata, individuata ai sensi del D.P.R. 15/07/03, n. 254, che può essere conferito al servizio di raccolta, ove necessario a seguito di specifici trattamenti;
- q) *rifiuto indifferenziato* il rifiuto costituito in grande parte da materiali usa e getta e in generale da materiali non recuperabili e che pertanto è destinato esclusivamente allo smaltimento
- r) *rifiuto speciale* rifiuto di provenienza non domestica così come individuato dall'art. 7 comma 3 del Decreto 22.

2. Ai fini delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani si intende per:

- a) *produttore*: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti;
- b) *gestione*: la raccolta, il servizio di trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, urbani, compreso il controllo di queste operazioni da parte del Comune;
- c) *gestore del servizio*: il Comune;
- d) *operatore del servizio*: il soggetto che, in base alle forme di cui ai D.lgs. 267/2000 e dell'art. 15 L.R. 26/2003, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani nonché il soggetto che, su incarico del Comune, effettua una o più operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti speciali;
- e) *raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto effettuata dall'operatore del servizio;
- f) di *recupero* le operazioni indicate nell' allegato C al decreto 22;
- g) *raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima, nonché a garantire forme di smaltimento ,e recupero più sicure per l'ambiente;
- h) *smaltimento*: le operazioni indicate nell' allegato B al decreto 22;
- i) *luogo di produzione dei rifiuti*: una o più unità abitative, ovvero uno o più edifici o stabilimenti, in cui si producono rifiuti urbani;
- l) *deposito temporaneo*: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima del conferimento all'operatore del servizio, nel luogo in cui sono prodotti;
- m) *conferimento*: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore. Per conferimento è da intendersi anche la consegna del rifiuto al sito o impianto individuato dal Comune, il cui trasporto è effettuato a cura dello stesso produttore;

n) *servizio di raccolta*: la raccolta effettuata dall'operatore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e del capitolato d'appalto;

- 1) a domicilio dell'utente così detto porta a porta, in modo ripetitivo o su chiamata; tramite il prelievo dei rifiuti su suolo pubblico all'esterno dei luoghi di produzione;
- 2) tramite cassonetti stradali o contenitori posti all'interno di luoghi privati;
- 3) tramite consegna alla piattaforma comunale, sito attrezzato custodito ed aperto al conferimento diretto da parte del produttore dei rifiuti, destinato di regola a forme di raccolta differenziata;
- 4) tramite consegna alla piazzola per la raccolta differenziata; sito attrezzato, generalmente non custodito, accessibile per il conferimento diretto da parte dell'utenza, destinato alla ubicazione di contenitori omologati per la raccolta differenziata di particolari rifiuti urbani;

o) *servizio integrativo di raccolta*: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio e/o lo smaltimento o il recupero con modalità non previste dal regolamento e dal capitolato d'appalto di rifiuti assimilati agli urbani o speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;

p) *raccolta con cassonetti stradali*: operazione di prelievo dei rifiuti presso punti fissi, previamente individuati dal Comune (piazzole e piattaforma comunali), esterni ai luoghi di produzione, dove il produttore conferisce direttamente il rifiuto;

q) *cernita*: separazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti al fine di permetterne il recupero e/o il riutilizzo;

r) *spazzamento stradale*: servizio pubblico manuale o meccanizzato, finalizzato alla pulizia ed al lavaggio delle aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;

s) *cassonetto stradale*: contenitore carrellato di capacità pari o superiore, a 120 litri idoneo al posizionamento in luoghi aperti al pubblico in cui è possibile il conferimento da parte di tutti gli utenti;

t) *contenitore per luoghi privati* contenitore generalmente di piccole dimensioni, eventualmente carrellato, idoneo alla raccolta dei rifiuti nelle quantità prodotte all'interno dei luoghi privati;

3. Per le restanti definizioni si fa rinvio al decreto 22 e alla legislazione regionale, in quanto compatibile con il decreto stesso.

ART. 6

“Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani”

1. Fino alla emanazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti elencati nell'Allegato 1 al presente regolamento nei limiti quantitativi specificati a fianco di ciascuna categoria, Il produttore del rifiuto assimilato conferisce i rifiuti secondo le modalità previste dal regolamento e dal Capitolato d'Appalto. Qualora il conferimento avvenga con modalità diverse da quelle previste il produttore deve avvalersi di un servizio integrativo di raccolta di cui al comma 2 lettera “o” dell'art. 5

2. La Giunta comunale, su proposta del competente ufficio, aggiorna l'elenco di cui all'Allegato 1.
3. Il produttore del rifiuto, dichiarato assimilato ai sensi del presente regolamento, qualora intenda destinare lo stesso a recupero senza avvalersi dell'operatore del servizio pubblico deve darne comunicazione al Comune. La comunicazione produce i propri effetti a partire dall'anno successivo a quello di ricezione e fino alla revoca della stessa che avrà efficacia partire dall'anno successivo;
4. L'effettiva destinazione al, recupero deve essere documentata a cura del produttore a consuntivo, sulla base delle disposizioni impartite dal Comune.

ART. 7 **“Tariffa”**

1. Il Comune, per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, si attiene a quanto disposto dall'ad 49 del decreto 22, alle definizioni, ai criteri, alla disciplina ed alle modalità di esecuzione dei servizi contenuti nel presente regolamento.
2. Fino alla effettiva applicazione della disciplina di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di tassa sui servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

TITOLO II

“ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA”

CAPITOLO 1

“LA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI”

ART. 8 **“Oggetto del servizio”**

1. Le norme del presente capitolo si applicano al servizio di raccolta, svolto in regime di privativa, dei rifiuti urbani indifferenziati, come definiti dall'art. 5, comma 1, lettera “q”, che sono quindi destinati a smaltimento.
2. L'utenza del servizio è obbligatoria e non è ammessa eccezione alcuna; salvo che il Sindaco autorizzi forme temporanee sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti per i quali non sia ancora istituito il relativo servizio.
3. La fornitura del servizio è obbligatoria su tutto il territorio comunale.

ART. 9

“Principi generali”

1. Le attività di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono definite in osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e delle singole persone;
 - b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;
 - c) salvaguardare la flora e la fauna ed evitare ogni degradamento del paesaggio e dell'ambiente in genere.

ART. 10

“Obblighi dei produttori di rifiuti”

- 1 E' vietato miscelare i rifiuti indifferenziati con i rifiuti:
 - a) urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata, sia presso la piattaforma o le piazzole, sia mediante raccolta a domicilio;
 - b) speciali;
 - c) domestici a rischio;
 - d) elencati nell'art. 8 del decreto 22, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
2. Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente mediante le modalità e nei, giorni ed orari stabiliti dal Comune.

ART. 11

“Ambito di svolgimento del servizio”

1. Al fine di consentire al Comune di predisporre i mezzi per un razionale esercizio delle operazioni di raccolta nonché per programmare gli interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani, l'Ufficio tecnico comunale predispone una planimetria in scala adatta ad uso tecnico indicante:
 - a) le aree pubbliche;
 - b) le aree private soggette ad uso pubblico;
 - c) le aree industriali, artigianali, commerciali, agricole e residenziali come risultanti dalle tavole del piano regolatore generale.
2. Nel caso in cui il servizio di raccolta sia organizzato mediante impiego di cassonetti stradali o la raccolta differenziata venga gestita mediante un sistema generalizzato di raccoglitori stradali, l'organizzazione dei relativi servizi deve tener

conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona, nonché degli indici di frequentazione di particolari aree pubbliche.

ART. 12 **“Raccolta e conferimento”**

1 Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati viene svolto dal Comune in regime di privativa con una o più delle seguenti modalità specificate nel Capitolato d'Appalto:

- a) raccolta con sacchi;
- b) raccolta mediante cassonetti stradali;
- c) raccolta mediante conferimento alla piattaforma comunale;
- d) raccolta mediante contenitori per luoghi privati anche di grosse dimensioni.

2 La raccolta mediante contenitori può essere disposta dal Comune negli spazi comuni dei condomini o in locali o cortili di azienda private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notèvole di rifiuti o comunque la produzione di rifiuti facilmente deperibili.

ART. 13 **“Raccolta con sacchi”**

1. L'operatore del servizio individua il tipo di sacco da impiegarsi per il conferimento.

2. I sacchi vengono distribuiti all'utenza dall'operatore in numero proporzionato ai consumi, mediante il metodo del rilascio del vuoto con il pieno o mediante periodiche distribuzioni domiciliari o presso punti di distribuzione individuati dal Comune o secondo le modalità stabilite dal Capitolato d'Appalto.

3. La frequenza di raccolta è stabilita dal Comune; nel caso uno dei giorni di raccolta coincida con una festività infrasettimanale non lavorativa, la raccolta viene effettuata nel giorno prefissato che segue per primo, salve operazioni di recupero che dovessero rendersi necessarie sulla base delle indicazioni impartite dal competente ufficio comunale.

4. L'utente ha l'obbligo di esporre all'esterno del proprio domicilio su suolo pubblico, in prossimità del proprio numero civico, prima dell'inizio della raccolta e secondo gli orari stabiliti dal Comune i sacchi in modo ben, visibile, chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi

5. L'operatore o l'Ufficio Ecologia, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri sacchi in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità, sanitario o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento l'utente e tenuto a rispettare le disposizioni impartite.

6. I sacchi devono essere di peso non superiore a 20 Kg e non devono contenere oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi per chi effettua la raccolta manuale se non adeguatamente protetti; la chiusura dei sacchi deve prevenire ogni perdita, spargimento o colamento di rifiuti solidi e liquidi.

7. Qualora l'operatore non effettui la raccolta dei sacchi entro la giornata prefissata, l'utente deve provvedere al ritiro degli stessi entro il giorno successivo a quello in cui il servizio è stato interrotto, per esporli nuovamente al seguente giorno di raccolta previsto dal calendario ordinario. Il Comune darà adeguata informazione all'utenza sull'eventuale interruzione del servizio e sulle modalità di recupero.

ART. 14 **“Raccolta con cassonetti stradali”**

1. Il gestore determina il tipo, il numero e l'ubicazione dei contenitori stradali da impiegare o può prevedere anche tipologie diverse.

2. Di norma i contenitori sono dei seguenti tipi:

- a) bidoni carrellati aventi capacità volumetrica di (120/240/360) litri, che possono venire esposti e ritirati dall'utenza nei giorni prefissati di svuotamento oppure essere in permanenza esposti all'esterno;
- b) cassonetti dotati di ruote e freno di stazionamento aventi capacità volumetrica di 1.000 – 1.700 litri, di norma esposti in permanenza all'esterno;
- c) cassonetti inamovibili privi di ruote della capacità volumetrica di circa 1.700 - 3.800 litri, esposti in permanenza in posizione fissa atta allo svuotamento meccanizzato.

3. Il numero e l'ubicazione dei contenitori sono determinati tenendo conto della distribuzione dell'utenza, della rete viabile in relazione al tipo di contenitore adottato e delle particolarità proprie del contesto urbano.

4. Lo svuotamento viene effettuato con cadenza stabilita nel capitolato d'appalto sulla base di un calendario operativo da comunicare preventivamente all'utenza a cura dell'operatore in caso di eventuali interruzioni del servizio nei giorni prefissati dovuti a festività infrasettimanali non lavorative oppure ad altri eventi lo svuotamento deve, avvenire il primo giorno utile seguente all'interruzione.

5. Quando si impieghino bidoni carrellati alternativamente esposti e ritirati al coperto dall'utenza in base a giorni fissi di raccolta, vale, in caso di interruzione del servizio, quanto disposto per la raccolta con sacchi.

6. L'operatore è tenuto a lavare e disinfettare periodicamente i contenitori posti in aree pubbliche, con frequenza almeno mensile. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori posti in aree private compete al produttore del rifiuto.

7. E' vietato danneggiare ed imbrattare con adesivi o altro materiale i contenitori.

8. Chi getta i rifiuti in un cassonetto deve assicurarsi che il coperchio rimanga chiuso e, qualora il cassonetto sia colmo, deve provvedere a gettare i rifiuti nel cassonetto più vicino.

ART. 15

“Raccolta mediante contenitori non stradali di grandi dimensioni”

1 Il Comune può istituire, a richiesta, la raccolta dei rifiuti urbani mediante forme personalizzate, basate anche su contenitori di grandi dimensioni (da 6 a 30 mc) ubicati all'interno di aree private.

2 Le modalità esecutive del servizio vengono definite dal Comune caso per caso, in base al criterio della personalizzazione del servizio, e devono essere rese note all'utenza con mezzi adeguati.

ART. 16

“Deposito temporaneo”

1. I rifiuti devono essere conservati a cura del produttore in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. La conservazione su area privata deve avvenire fino al momento in cui è autorizzata l'esposizione in area pubblica dei rifiuti finalizzata alla raccolta.

2. E' vietato conservare all'interno degli spazi chiusi di abitazione, anche se in adatto contenitore, i rifiuti solidi umidi per un termine superiore alle 72 ore.

3. I rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni e quelli derivanti dalla pulizia di scale, corridoi, cortili e altri spazi comuni di edifici privati devono essere conservati, a cura degli abitanti, in appositi contenitori e riposti tempestivamente nei luoghi di deposito a ciò destinati. Tali depositi possono essere costituiti da locali immondezzaio o da cassoni raccoglitori aventi le caratteristiche previste dal regolamento di igiene.

4. Continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di rifiuti previste dal Titolo III del vigente regolamento di igiene.

ART. 17

“Pesata dei rifiuti”

1. Il Comune, effettua la pesata netta dei rifiuti raccolti dall'Operatore secondo le modalità stabilite dal Capitolato d'Appalto.

2 La pesata avviene mediante apparecchiature di proprietà del Comune o convenzionate con esso; in assenza di queste l'operatore può avvalersi delle apparecchiature di pesa individuate congiuntamente con il Comune

3. Il Comune può in ogni momento effettuare verifiche in contraddittorio al fine di accertare la veridicità dei dati e può disporre perché l'operatore effettui, su richiesta del competente ufficio comunale, la pesata di rifiuti prodotti da utenze singole o aggregate.

ART. 18

“Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia del territorio”

1. Sono comprese le seguenti operazioni principali:
 - a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade;
 - b) diserbo delle aree pubbliche e comunque soggette ad uso pubblico dotate di pavimentazione permanente;
 - c) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
 - d) pulizia delle griglie dei tombini e dei pezzetti laterali a bocca di lupo;
 - e) pulizia e spurgo di caditoie e pozzetti stradali;
 - f) eventuali altri servizi definiti dal Comune.

2. Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale, comprendendo:
 - a) strade e piazze classificate comunali, parcheggi, piazze, spazi pubblici, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
 - b) strade vicinali classificate ad uso pubblico;
 - c) tratti urbani di strade statali e provinciali;
 - d) spazi soggetti ad uso pubblico purché aperti in permanenza senza limitazioni di sorta;
 - e) aree comunali a verde.

ART. 19

“Modalità del servizio”

1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento vengono stabilite dal capitolato speciale d'appalto in relazione alle necessità dell'utenza ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 20

“Cestini getta carte e porta rifiuti”

1 Al fine di mantenere pulite le aree di cui all'art. 18 il Comune installa appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, il cui numero dovrà tenere conto dell'estensione delle zone residenziali, della presenza di esercizi pubblici, della destinazione di aree

allo svolgimento di manifestazioni pubbliche o comportanti la presenza di molte persone, delle zone a forte densità commerciale.

2. L'operatore è tenuto, allo svuotamento dei cestini almeno una volta alla settimana e comunque tutte le volte che lo richieda il competente ufficio comunale.

3 E' fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private.

ART. 21 **“ Pulizia dei mercati”**

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati di ogni genere tenuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi e conferendoli al gestore del servizio in base alle modalità da questo stabilite.

2. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente depositati nell'area di mercato, secondo le indicazioni del competente ufficio comunale, al fine di agevolarne la raccolta da parte dell'operatore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.

ART. 22 **“Pulizia delle aree a seguito di manifestazioni ed altre attività connesse ad esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili”**

1. Le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio oppure attività professionali temporanee (quali bar, ristoranti, spettacoli viaggianti, circhi giostre, ecc) su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico anche in occasione di specifiche manifestazioni.

2. In caso di feste popolari o comunque di manifestazioni temporanee che non comportano l'esercizio di attività commerciali o professionali, il Comune con l'autorizzazione prescrive le norme per la raccolta dei rifiuti disponendo l'installazione di un numero adeguato di contenitori da destinare alle raccolte dei rifiuti differenziati e non.

3. Lo spazzamento delle area utilizzate per lo svolgimento di feste o manifestazioni è a cura dell'operatore.

4. In tutti i casi in cui sia prevista la vendita o la somministrazione di alimenti e bevande i contenitori dei rifiuti costituiti da scarti alimentari devono essere chiusi e sistemati a distanza dai luoghi di consumazione.

ART. 23
“Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte”

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti.

2. A tale scopo i soggetti indicati al comma 1 devono adattare le opere ritenute necessarie dal Comune onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di conservazione.

ART. 24
“Carico e scarico di merci”

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.

ART. 25
“Spurgo dei pozzetti stradali”

1. I pozzetti e le caditoie stradali vengono mantenute pulite e libere dall'operatore del servizio.

2. E' fatto divieto di introdurre in tali manufatti rifiuti di qualsiasi genere.

ART. 26
“Volantinaggio”

1. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non abbandonarli sul suolo pubblico.

ART. 27
“Animali domestici”

1. I proprietari di cani, gatti e altri animali domestici da essi condotti per le strade ed altri luoghi pubblici o privati ad uso pubblico sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni, riponendole all'interno di idonei contenitori o sacchetti.

2. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate dall'operatore del servizio nel rispetto delle disposizioni impartite dalla ASL. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade o altri luoghi pubblici o privati soggetti ad uso pubblico di animali morti è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio di vigilanza urbana del Comune.

ART. 28 **“Opere edili”**

1. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività ad essi connesse, sporchi le aree soggette di cui all'art. 18 c. 2, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.

2. Anche le operazioni di pulizia devono avvenire adottando cautele analoghe a quelle previste nel comma precedente.

ART. 29 **“Aree di sosta”**

1. Le aree adibite alla sosta di caravans, campers, tende e simili in transito e le aree adibite alla sosta di nomadi vengono assoggettate, una volta che siano state individuale e autorizzate all'esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti

2. Le aree previste dal primo comma devono essere dotate, oltre che dei requisiti, previsti dalla vigente normativa, di contenitori adeguati per la raccolta sia dei rifiuti indifferenziati sia dei rifiuti destinati a recupero.

3. L'asportazione dei rifiuti domestici indifferenziati viene effettuata a cura dell'operatore in base alle frequenze stabilite -dal Comune e comunque con cadenza periodica.

4. La pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico compete al gestore del servizio, la pulizia delle aree private compete al proprietario o al conduttore.

CAPITOLO

“LA RACCOLTA DIFFERENZIATA”

ART. 30

“Oggetto del servizio”

1. Le norme del presente capitolo si applicano ai servizi di raccolta differenziata, istituiti dal Comune, alla raccolta dei rifiuti da imballaggio e dei beni durevoli
2. Il servizio di raccolta differenziata è esercitato dal Comune, tramite l'operatore.
3. Le norme che disciplinano la raccolta dei rifiuti contenute nel capitolo 1 e nel capitolo 5 del presente titolo, si applicano anche alla raccolta differenziata se compatibili con i sistemi di organizzazione del servizio.

ART. 31

“Norme di programmazione”

1. Il Comune, con periodicità annuale ed avvalendosi della collaborazione dell'operatore effettua una ricognizione dei servizi di raccolta differenziata in atto, con riguardo alle modalità di raccolta, alla tipologia dei contenitori, ai quantitativi di rifiuti raccolti, determinando i valori circa la raccolta pro capite delle frazioni merceologiche.
2. Il Comune nel disporre l'istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata, dà priorità alle frazioni per le quali sono in atto adeguati sistemi di recupero ed a quelle che attengono ai rifiuti a rischio.

ART. 32

“Modalità di attuazione del servizio”

1. Il servizio di raccolta differenziata può essere svolto con le seguenti modalità:
 - a) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore alla piattaforma comunale;
 - b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore alle piazzole per le raccolte differenziate;
 - c) raccolta a domicilio o porta a porta.

ART. 33

“Tipologia dei contenitori”

1. I contenitori installati nelle piazzole sono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione oggetto di raccolta differenziata, con il corredo di una scritta esplicativa, oppure da adesivi riportanti la dicitura del tipo di rifiuto da inserire nel

contenitore sul fondo del colore previsto per ciascuna frazione.

ART. 34

“Modalità di conferimento e di raccolta differenziata del rifiuti a rischio”

1. E' fatto divieto di conferire nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani i rifiuti a rischio così come indicati nell'art. 5.

2. I rifiuti a rischio devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) le batterie degli autoveicoli presso la piattaforma per la raccolta differenziata;
- b) le pile negli appositi contenitori Stradali o presso i rivenditori delle stesse,
- e) i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati negli appositi contenitori, collocati presso le farmacie ed il distretto della Azienda sanitaria.

3. Le pile ed i prodotti farmaceutici possono, in alternativa, essere conferiti direttamente, a cura del produttore, alla piattaforma per la raccolta differenziata.

4. Per la raccolta dei rifiuti a rischio il gestore predispone appositi contenitori debitamente contrassegnati e tali da garantirne la massima tenuta.

5. I rifiuti a rischio, costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli di pericolo, quali per esempio contenitori di prodotti infiammabili o tossici, tubi catodici e lampade, cartucce esauste di toner, siringhe, e gli oli usati devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso la piattaforma per la raccolta differenziata negli appositi contenitori, dotati di idonei dispositivi di sicurezza.

6. L'operatore in base alla programmazione comunale, predispone ogni ulteriore servizio di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi.

ART. 35

“Raccolta di materiali vari provenienti da opere di manutenzione”

1. Il proprietario o il conduttore di edifici ad uso civile possono conferire direttamente alla piattaforma per la raccolta differenziata materiali inerti ed ogni altro materiale derivante da piccole opere di manutenzione ordinaria, purché siano differenziati e nei limiti stabiliti dall'allegato 1.

2. Quando gli stessi lavori siano eseguiti all'interno di aziende mediante impiego di manodopera propria, i materiali inerti possono essere conferiti alla piattaforma comunale nel rispetto delle quantità stabilite dall'allegato 1.

3 Il conferimento alla piattaforma comunale dei materiali di risulta derivanti da lavori di manutenzione effettuati presso terzi, anche in altri Comuni, da parte di imprese aventi sede nel Comune è ammesso solo mediante il ricorso ai servizi integrativi.

ART. 36 **“Raccolta dei beni durevoli”**

1. I beni durevoli di cui all'art. 5, se non riconsegnati al rivenditore o avviati agli appositi centri di raccolta così come stabilito dall'art. 44 comma 2) del decreto 22, sono oggetto di raccolta differenziata mediante conferimento alla piattaforma di raccolta differenziata nei limiti quantitativi previsti dall'allegato 1.

2. Ai beni durevoli ingombranti si applicano le stesse disposizioni previste per la raccolta dei rifiuti ingombranti.

ART. 37 **“Raccolta porta a porta”**

1. Il Comune individua la tipologia di rifiuti da raccogliere in forma differenziata mediante servizio a domicilio e disciplina le modalità di confezionamento dei rifiuti differenziati.

2. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi, ove previsto, è regolato dalle seguenti norme:

- a) i sacchi per la raccolta della frazione secca devono essere in materiale plastico e trasparente, quelli per la frazione umide, destinata al compostaggio, devono essere in materiale idoneo a tale tipo di raccolta;
- b) i rifiuti devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta e comunque secondo gli orari stabiliti dal Comune;
- c) il conferimento deve avvenire in vicinanza del numero civico, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare è/o pedonale;
- d) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

3. La frequenza del servizio di raccolta viene definita dal comune in relazione alla tipologia del rifiuto.

4 L'operatore o l'Ufficio Ecologia, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri rifiuti in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità, sanitario o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni

caso al minimo indispensabile là distanza di conferimento l'utente e tenuto a rispettare le disposizioni impartite.

ART. 38 **“Raccolta della frazione umida”**

1. La frazione vegetale proveniente dalla manutenzione di aree a verde pubbliche e private viene raccolta con le seguenti modalità:

- a) conferimento diretto da parte del produttore alla piattaforma comunale;
- b) raccolta porta a porta riservata su richiesta ad utenti con particolare difficoltà ad effettuare il conferimento diretto con frequenza è modalità di asportazione stabilita dal Comune:

2. I rifiuti di provenienza alimentare vengono raccolti a domicilio con le seguenti modalità:

- a) il Comune individua il tipo e le dimensioni dei contenitori rigidi per il conferimento più adatti all'utenza;
- b) il Comune individua i giorni e le fasce orarie nelle quali viene effettuata la raccolta informando l'utenza preventivamente in modo dettagliato;
- c) la frequenza di raccolta deve essere almeno settimanale nel periodo invernale e bisettimanale nel periodo estivo. Nel caso uno dei giorni di raccolta coincida con una festività infrasettimanale non lavorativa, la raccolta viene effettuata nel giorno immediatamente seguente;
- d) l'utente ha l'obbligo di esporre all'esterno del proprio domicilio, in prossimità del numero civico, prima dell'inizio della raccolta e secondo gli orari stabiliti dal Comune, i contenitori in dotazione in modo ben visibile, chiusi, allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi;
- e) l'operatore o l'Ufficio Ecologia, 'secondo necessità: ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri contenitori in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità, igienico o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento. L'utente è tenuto a rispettare le disposizioni impartite;
- f) qualora l'operatore non effettui la raccolta dei contenitori entro la giornata prefissata, l'utente deve provvedere al ritiro degli stessi entro il giorno successivo a quello, in cui il servizio è stato interrotto per esporli nuovamente al giorno seguente di raccolta, Il Comune darà adeguata informazione all'utenza sull'eventuale interruzione del servizio e sulle modalità di recupero.
- g) il produttore del rifiuto è tenuto a ritirare il contenitore vuoto entro la giornata di raccolta e ne cura il lavaggio.

3. Il Comune, prevedendo anche particolari incentivi promuove l'utilizzo di compostiere da parte delle utenze civili. È consentita l'utilizzazione previo compostaggio domestico da parte del produttore dei rifiuti solidi umidi per la concimazione di orti e giardini, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato.

ART. 39 **“Raccolta dei rifiuti da imballaggio”**

1. La raccolta dei rifiuti da imballaggio primario e secondario avviene nell'ambito del normale servizio di raccolta differenziata;
2. I rifiuti da imballaggio devono essere conferiti al servizio pubblico sia quando siano costituiti da materiale, che può essere avviato al recupero è che corrisponda agli standard europei in conformità ai requisiti stabiliti dall'allegato F al decreto 22 sia quando non ne sia possibile il recupero.
3. I rifiuti da imballaggio recuperabili vengono raccolti con differenti sistemi e modalità al fine di garantire le seguenti destinazioni:
 - a) riciclo di materiali, quali carta, cartone, plastica, metalli;
 - b) recupero di energia, in relazione ai materiali combustibili a sufficiente tenore calorifico;
 - c) recupero mediante produzione di compost dei materiali biodegradabili.
4. Fino alla definizione delle modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e recupero previste negli accordi di programma tra **CONAI** e **ANCI**, gli utenti conferiscono i medesimi rifiuti al servizio di raccolta differenziata con le modalità stabilite dal Comune nel rispetto del presente regolamento.

ART. 40 **“La raccolta di rifiuti ingombranti”**

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) raccolta, a bordo strada, - presso l'utenza, qualora prevista, previa specifica richiesta all'operatore del servizio oppure su indicazione dell'ufficio comunale;
 - c) conferimento, effettuato dal produttore sia personalmente sia mediante soggetto delegato, alla piattaforma per la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dalle norme di cui al successivo capitolo 3.

CAPITOLO 3

“GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA»

ART. 41

“Rifiuti ammessi”

1. Possono essere conferiti alla piattaforma solo i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti urbani destinati alla raccolta differenziata;
 - b) rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree a verde;
 - c) rifiuti ingombranti;
 - d) beni durevoli;
 - e) rifiuti da imballaggio, con eccezione degli imballaggi terziari;
 - f) rifiuti urbani provenienti da lavori di manutenzione, costituiti da materiali inerti quali macerie o altro materiale derivante da lavori e conferiti direttamente dal cittadino, ad esclusione dei materiali contenenti amianto;
 - g) rifiuti a rischio;
 - h) rifiuti speciali, anche pericolosi, raccolti o conferiti mediante servizi integrativi, nei limiti previsti dal regolamento;
 - i) rifiuti liquidi costituiti da oli e grassi vegetali ed animali da cottura di alimenti;
 - l) altri rifiuti specificatamente individuati dal Comune e comunque nei limiti dell'autorizzazione provinciale

ART. 42

“Conferimento dei rifiuti ingombranti e di beni durevoli”

1. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti al centro di raccolta direttamente a cura del produttore o tramite il servizio di raccolta differenziata.
2. Le imprese che abbiano ricevuto un rifiuto costituito da un bene durevole, da componenti d'arredo o da altro bene di uso domestico in sostituzione di un bene venduto, possono, direttamente o tramite altro soggetto, conferire il rifiuto alla piattaforma, sempre che il rifiuto provenga da edifici ubicati nel Comune e che il conferimento, avvenga con delega del cittadino interessato. Per le quantità ammesse si rimanda quanto previsto all'art. 36.

ART. 43

“Confériménto dei rifiuti vegetali”

1. I rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree a verde devono essere conferiti a cura del produttore in forma tale da ridurre il più possibile il volume.

2. Nel caso in cui nel Comune fosse in funzione un impianto di compostaggio pubblico, i rifiuti di cui al presente articolo vengono conferiti direttamente a tale impianto.

ART. 44

“Conferimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade”

1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade possono essere conferiti alla piattaforma a cura del gestore.

2. L'accumulo del materiale deve avvenire in appositi cassoni o aree separati da quelli destinati alla raccolta degli altri rifiuti e non accessibili da parte dei cittadini.

ART. 45

“Norme generali sul conferimento dei rifiuti”

1. I rifiuti che vengono conferiti alla piattaforma, da parte dei produttori o del gestore del servizio, devono essere depositati immediatamente negli specifici contenitori o, quando previsto, negli appositi spazi.

2. E' vietato effettuare operazioni di smontaggio di frigoriferi, televisori e di altri rifiuti ingombranti, salvo quando ciò sia finalizzato ad estrarre, senza pericolo per la sicurezza degli operatori, materiali destinati al recupero. Tali operazioni sono esclusivamente riservate al custode della piattaforma od altro personale dell'Operatore. In considerazione della pericolosità dei componenti le suddette operazioni, non andranno mai effettuate su apparecchiature elettroniche (tubi catodici, componenti hardware ecc.).

3. Il gestore del servizio ha l'obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.

ART. 46

“Orari di apertura”

1. L'orario, di apertura della piattaforma è stabilito dal Comune secondo un calendario annuale predisposto dal competente ufficio e reso pubblico secondo le modalità ritenute più adeguate.

2. Per il conferimento di rifiuti da parte di imprese si applicano orari differenziati stabiliti dai competenti uffici comunali

3. In circostanze determinate da particolari esigenze il Sindaco può autorizzare l'apertura del centro in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, dandone idonea pubblicità.

ART. 47 **“Obblighi degli utenti”**

1. Gli utenti devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.

2. Gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.

3. Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo.

4. Gli utenti devono assicurarsi dell'assenza di frazioni estranee nei diversi materiali conferiti ed in particolare:

- a) conferire bottiglie, flaconi, barattoli (anche di metallo), contenitori vari senza residui del contenuto (preferibilmente sciacquati) e privi di tappi e coperchi;
- b) non conferire carta sporca, unta, carta carbone, carta plastificata, carta vetrata o catramata, carta chimica per fax, nonché poli-accoppiati (es. scatole del latte, ecc.);
- c) conferire bottiglie in plastica, lattine e scatole di cartone schiacciate per ridurre l'occupazione di spazio;
- d) non conferire altri oggetti in plastica insieme ai contenitori per imballaggio;
- e) rimuovere dai contenitori in vetro fascette metalliche e tappi (le etichette possono invece essere mantenute).

5. E' comunque vietato l'ingresso alla piattaforma ai minori di quattordici anni.

ART. 48 **“Obblighi del custode della piattaforma”**

1. Il personale indicato di custodire e di controllare la piattaforma è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto del norme del presente regolamento e delle istruzioni o direttive impartite dal Comune.

2. In particolare il personale di controllo è tenuto a:

- a) curare l'apertura e la chiusura della piattaforma negli orari prefissati e verificare che il conferimento avvenga a cura di soggetti residenti nel Comune e che il rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio;
- b) essere costantemente presente durante l'apertura della piattaforma;

- c) fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono alla piattaforma tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
- d) curare la pulizia delle platee e dei contenitori assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso, lavaggi e disinfezioni delle strutture;
- e) curare che le asportazioni vengano effettuate regolarmente secondo quanto stabilito dal capitolato d'appalto, in particolare i rifiuti vegetali andranno inviati al trattamento con frequenza tale da evitare problemi igienici;
- f) tenere aggiornati i registri di carico e scarico;
- g) curare la tenuta di un registro di impianto riportante:
 - 1) i conferimenti a seguito di autorizzazioni comunali;
 - 2) il conferimento dei beni durevoli;
 - 3) i conferimenti dei rifiuti speciali a seguito di convenzione.
- h) segnalare al Comune ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione della piattaforma, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti;
- i) controfirmare il formulano di identificazione del rifiuto nel caso di conferimenti di rifiuti speciali effettuati in regime di convenzione direttamente dal produttore del rifiuto o da trasportatore autorizzato;
- l) pesare i rifiuti e annotare le pesature su apposito registro;
- m) verificare i documenti relativi alla movimentazione dei rifiuti con riguardo agli adempimenti che la vigente normativa pone a carico del produttore del rifiuto.

CAPITOLO 4

“I SERVIZI INTEGRATIVI”

ART. 49

“Istituzione di servizi integrativi”

1. Nel generale interesse della salvaguardia ambientale e al fine di favorire una corretta e più economica gestione dei rifiuti speciali, il Comune, in attuazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 5°, del decreto 22, ed ove ritenuto opportuno anche sulla base di accordi con altri Comuni limitrofi, istituisce con apposito provvedimento servizi integrativi per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento o il recupero finale di rifiuti speciali, anche pericolosi, prevedendo allo scopo la stipulazione di specifiche convenzioni.

2. E' prevista la stipulazione di una convenzione per ogni tipologia di rifiuti per la quale si effettua il servizio integrativo.

3. L'operatore del servizio è tenuto ad effettuare i servizi integrativi istituiti dal Comune e ciò anche ricorrendo ad altri soggetti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti. In tal caso l'operatore è garante del buon esito della convenzione e della efficacia del servizio reso all'impresa produttrice di rifiuti.

4. Possono accedere ai servizi integrativi istituiti dal Comune anche le imprese che non abbiano sede nel territorio comunale, ma che producono rifiuti speciali nell'ambito di attività condotte nello stesso Comune.

5. Il Comune verifica e adotta ogni provvedimento perché l'operatore del servizio assegni in via prioritaria la destinazione dei rifiuti raccolti verso impianti di recupero.

6. Il costo dei servizi integrativi diretti al recupero viene determinato tenendo conto anche del valore di mercato dei rifiuti conferiti ed avviati al recupero.

CAPITOLO 5

“ALTRI OBBLIGHI DELL'OPERATORE E DEL PRODUTTORE”

ART. 50

“Organizzazione del servizio”

1. L'organizzazione del servizio di raccolta tiene conto di una serie di fattori, quali:

- a) le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti;
- b) le variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) il sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) i sistemi di recupero e di smaltimento;
- e) la struttura e la tipologia urbanistica del bacino di raccolta e gli indici di densità abitativa ed insediativa di ogni singola zona;
- f) l'interazione con le diverse attività produttive presenti nel bacino;
- g) l'evoluzione merceologica del rifiuto nel tempo in conseguenza del modificarsi dei costumi;
- h) l'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani costituisce precipua competenza dell'operatore, la cui attività è disciplinata nel capitolato d'appalto.

3. La configurazione del servizio di raccolta prevede, nelle sue linee generali, la possibile coesistenza di diverse modalità di conferimento e di raccolta, in relazione alle caratteristiche della città.

ART. 51
“Ubicazione dei contenitori stradali”

1. La localizzazione dei siti di posizionamento delle piattaforme, delle piazzole, dei cassonetti e dei contenitori in genere è disposta dal Comune in ragione della viabilità e nell'intento di garantire un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio. Adeguata considerazione è anche rivolta alle esigenze di arredo urbano.

2. I cassonetti stradali destinati a raccogliere i rifiuti devono essere collocati, di norma in area pubblica a una distanza non superiore a metri 200 dalle utenze private servite, secondo il piano di posizionamento predisposto dal gestore e approvato dal competente ufficio comunale.

3. La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:

- a) con riguardo alla disciplina del Codice della Strada vanno rispettati i seguenti divieti di collocazione:
 - 1) entro una distanza di metri 10 da incroci, passaggi pedonali, Impianti semaforici;
 - 2) entro la distanza di visibilità (minimo di circa 2 m) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici e privati;
 - 3) nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi per portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
- b) con riguardo ai criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di circa 5 m in orizzontale da:
 - 1) finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - 2) ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie alimentari, supermercati tavole calde, paninoteche, ristoranti;
 - 3) ingressi di farmacie, con l'eccezione dei contenitori specifici per la raccolta differenziata di farmaci scaduti.
- c) con riguardo ai criteri di sicurezza vanno rispettate le norme di ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:
 - 1) distanza di 14 m dai serbatoi degli impianti di distribuzione di gas, benzina, metano e altre fonti di materiale infiammabile;
 - 2) distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

4. L'operatore ha facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad esso in uso, all'interno delle aree private, previo assenso dei proprietari o amministratori solo nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione dei contenitori in area pubblica.

5. I contenitori per rifiuti devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e di asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e del traffico, nonché all'armonico inserimento nel contesto urbano. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.

6. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione delle piazzole per i contenitori dei rifiuti e specie nelle zone a maggior densità d'urbanizzazione e di traffico; la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale. (strisce gialle e palma indicante il divieto di sosta) come prevista dalla vigente normativa e che dovrà essere realizzata a cura dell'Amministrazione Comunale.

7. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i contenitori è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti od i veicoli che si trovino in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata su richiesta dell'operatore.

8. E' fatto divieto all'utenza di spostare i contenitori di ogni tipo, dalla loro collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale dell'operatore addetto al servizio specifico. Gli utenti possono invece inoltrare al Comune motivate richieste di spostamento.

9. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e/o la segnaletica di stationamento per i contenitori di rifiuti urbani, sulla base di "standard" predisposti dal Comune in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.

ART. 52 **"Contenitori condominiali"**

1. Quando la raccolta dei rifiuti avvenga mediante contenitori posti all'interno di condomini, questi non devono essere posti sulla pubblica via e devono essere collocati in luoghi accessibili ai soli condomini.

ART. 53 **"Aree di trasbordo"**

1. Le aree, individuate d'intesa con l'ufficio comunale, nelle quali avviene il trasbordo dei rifiuti da parte dell'operatore del servizio devono essere il più possibile lontane dalle abitazioni e le operazioni non devono comportare perdite e fuoriuscite di rifiuti o di liquami.

ART. 54
“Divieto di mescolanza dei rifiuti”

1. L'operatore del servizio di raccolta non può mescolare i rifiuti urbani differenziati con quelli indifferenziati nonché con quelli raccolti in altro Comune.

ART. 55
“Modalità di conferimento»

1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore che è tenuto ad ammassarli separatamente nel caso delle frazioni merceologiche soggette a raccolta differenziata.

2. E' tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

3. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e degli assimilati agli urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento secondo le modalità predisposte dall'operatore.

4. Il conferimento a cassonetti o mediante altri contenitori a svuotamento meccanizzato manuale e regolato dalle seguenti norme:

- a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
- b) è vietato introdurre nei contenitori:
 - 1) sostanze liquide;
 - 2) materiale acceso o non completamente spento;
 - 3) materiali metallici e non metallici ingombranti e consistenti che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - 4) rifiuti speciali non assimilati, anche se inerti;
 - 5) rifiuti pericolosi e a rischio;
 - 6) frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore;
- c) se la raccolta avviene mediante cassonetti stradali i rifiuti voluminosi devono essere preventivamente ridotti in volume; è vietato inserire nel cassonetto rifiuti sciolti, i quali invece devono essere preventivamente raccolti in sacchetti, scatole o simili;
- d) è vietato l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti;
- e) è vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stazionamento muovere, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono essere richiusi dopo l'uso. E' inoltre vietato eseguire scritte sui cassonetti affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti e targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'operatore con il consenso dell'Amministrazione Comunale.

5. Nei casi di raccolta differenziata a domicilio da parte di soggetti autorizzati dal Comune, con particolare riferimento alle organizzazioni riconosciute di volontariato e simili, la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dall'ufficio comunale competente: i materiali in ogni caso, devono essere confezionati e accatastati in modo tale da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti ed inoltre:

a) il conferimento deve avvenire nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni inconveniente al transito veicolare e pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione; 30

b) gli utenti devono obbligatoriamente proteggere oggetti taglienti o acuminati, al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta.

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

CAPITOLO I ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMUNALI

ART. 56 “Abbandono di rifiuti”

1. Il Sindaco, al fine della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 14 del decreto 22, può avvalersi dei competenti Servizi della ASL e dell'ARPA;

2 Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico Comunale e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi mediante l'operatore del servizio. A tal fine il Comune istituisce un apposito fondo per il finanziamento degli interventi da eseguire a proprie spese.

3. Quando su un'area privata siano accertati ripetuti episodi di abbandono di rifiuti, il Sindaco prescrive che sulla stessa vengano poste in atto tutte le misure necessarie ad evitare ulteriori abbandoni.

ART. 57
“Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinanti”

1. L'Ufficio Ecologia è competente a curare gli adempimenti in materia di bonifica dei luoghi inquinanti.
2. Sono attribuite in particolare all'ufficio ecologia le seguenti funzioni:
 - a) riceve le notifiche previste dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 17 del decreto 22, relative rispettivamente alle situazioni di inquinamento o di pericolo concreto e attuale di inquinamento e agli interventi di messa in sicurezza adottati;
 - b) riceve la comunicazione prevista dal comma 3 dell'art. 17 del decreto 22, relativa alla segnalazione di siti inquinati e istruisce tutti gli atti rivolti alla adozione del provvedimento di diffida nei confronti del responsabile perché adotti le misure per la messa in sicurezza del luogo e presenti il progetto di bonifica;
 - c) riceve il progetto di bonifica delle aree inquinate e predispone gli atti per la sua approvazione ed esecuzione;
 - d) cura l'istruttoria del procedimento per l'esecuzione d'ufficio degli interventi di messa in sicurezza e bonifica e per il ripristino ambientale dell'area, ai sensi del comma 9, del citato art. 17;
 - e) predispone gli atti per l'approvazione del progetto di bonifica di aree inquinate nel caso di modifica della destinazione d'uso, ai sensi del comma 13 del citato art. 17
3. Il responsabile dell'ufficio e, il responsabile del procedimento, se individuati, possono convocare, se necessario, una conferenza di servizi per l'esame della situazione e per la predisposizione di tutti gli atti necessari. Alla conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto di bonifica partecipano i funzionari degli uffici comunali competenti e i funzionari incaricati degli altri enti competenti.
4. L'ufficio ecologia aggiorna periodicamente l'elenco dei luoghi inquinati per i quali possono rendersi necessari interventi di pulizia, ripristino ambientale ovvero di messa in sicurezza o di bonifica avvalendosi del competente Servizio dell'Asl o dell'ARPA e sulla base delle indagini promosse dalla Regione. L'elenco è composto da una sezione dedicata al censimento delle aree industriali dismesse ed è composto da schede contenenti almeno i seguenti elementi:
 - a) ubicazione
 - b) estensione dell'area;
 - c) proprietario e conduttore attuale;
 - d) precedenti utilizzatori e 'tipo di attività svolta;
 - e) tipologia dell'inquinamento riscontrato e date e risultati dei relativi accertamenti.

TITOLO IV
“NORME SANZIONATORIE E FINALI”

CAPITOLO I
SANZIONI

ART. 58
“Sanzioni e relativo procedimento”

1. Quando il fatto non costituisca reato o non sia diversamente punito in base alle norme statali e regionali, la violazione delle norme del presente regolamento è punita con una sanzione amministrativa stabilita dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 54 dello Statuto.

2. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative avvengono nel rispetto del procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 e s.m.i.

CAPITOLO 2
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 59
“Danno ambientale”

1. Se il fatto illecito inerente l'attività di gestione di rifiuti arreca danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti del Comune.

ART. 60
“Abrogazione di norme”

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Castellanza

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- a) il regolamento comunale per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 915/52
- b) la deliberazione n. 42 del 30 marzo 1999, in materia di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.

ALLEGATO 1

Elenco delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi assimilabili per quantità e qualità ai rifiuti urbani

I rifiuti speciali non pericolosi sono assimilati agli urbani qualora siano compresi nell'elenco sotto riportato ed a condizione che provengano da:

- attività agricole e agro-industriali
- lavorazioni artigianali
- attività commerciali
- attività di servizio
- uffici amministrativi e tecnici, locali accessori, mense interne di insediamenti produttivi ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono i rifiuti da lavorazioni industriali di cui all'art. 7, comma 3, lettera c del D.Lgs. 22/97.

Le tipologie di rifiuti sotto riportate sono state ricavate, sulla base delle indicazioni del delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e relativo elenco allegato riportante la tipologia dei rifiuti assimilabili e sulla base della decisione DEC. 2000/532/CE del 3 maggio 2000 *“Decisione della Commissione che Sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi*

Codice CER	Tipologia di rifiuto	Limite quantitativo mensile
Rifiuti Urbani (rifiuti domestici e assimilabili, prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata		
frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)		
20 01 01	carta e cartone	4,2 kg/mq
20 01 02	vetro	4,2 kg/mq
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	2,5 kg/mq
20 01 10	abbigliamento	4,2 kg/mq
20 01 11	prodotti tessili	4,2 kg/mq
20 01 25	oli e grassi commestibili	0,84 kg/mq
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	0,42 kg/mq
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 29 01 29	0,42 kg/mq
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	0,42 kg/mq
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	0,42 kg/mq
20 01 35	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi	2 apparecchiature per tipologia per utente all'anno
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	21 apparecchiature per tipologia per utente l'anno
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	0,84 kg/mq
20 01 39	plastica	1,68 kg/mq
20 01 40	metallo	4,2 kg/mq
rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)		
20 02 01	rifiuti biodegradabili	4,2 kg/mq
20 02 02	terra e roccia	0,84 kg/mq
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	0,84 kg/mq
altri rifiuti urbani		
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	7 Kg/mq
20 03 02	rifiuti dei mercati	1,68 Kg/mq di area occupata
20 03 07	rifiuti ingombranti	4,2 kg/mq

Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili		
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	4,2 kg/mq
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	4,2 kg/mq

Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone		
03 06 01	scarti di corteccia e legno	4,2 kg/mq
Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile		
Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce		
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	4,2 kg/mq
Rifiuti dell'industria tessile		
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	4,2 kg/mq
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	4,2 kg/mq
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed usò di inchiostri per stampa		
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	5 toner per tipologia per addetto all'anno (tra gli addetti si considerano anche i collaboratori i coadiuvanti e i soci lavoratori)
Rifiuti dell'industria fotografica		
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	0,84 kg/mq
09 01 08	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento	0,84 kg/mq
10 11 00 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro		
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	4,2 kg/mq - per i parabrezza: 5 per addetto all'anno
Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)		
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	4,2 kg/mq
15 01 02	imballaggi in plastica	4,2 kg/mq
15 01 03	imballaggi in legno	4,2 kg/mq
15 01 04	imballaggi metallici	4,2 kg/mq
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	4,2 kg/mq
15 01 06	imballaggi in materiali misti	4,2 kg/mq
15 01 07	Imballaggi in vetro	4,2 kg/mq
15 01 09	imballaggi in, materia tessile	4,2 kg/mq
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi		
15 02 03	assorbenti materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	0,42 kg/mq
Batterie ed accumulatori		
16 06 04	batterie alcaline (tranne 160603)	0,5 kg/mq
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	0,5 kg/mq
Rifiuti da demolizione e costruzione		
17 09 04	inerti	20 kg per utente